ASL1 Abruzzo
Via G. Bellisari
ex P.O. Santa Maria di Collemaggio
67100 L'AQUILA

OGGETTO: Richiesta di esonero dal pagamento del costo di riproduzione ex art 25 legge n 241/90

L'azienda istante chiede se il rilascio di documenti, richiesti dal personale dipendente ad "*uso tentativo di conciliazione e/o giudiziale*", sia esente dal pagamento del costo di riproduzione in virtù dell'esonero previsto dall'art 10 della legge n 533/73 e se i costi di spedizione della documentazione al domicilio del richiedente siano a carico dell'amministrazione.

Quanto al primo quesito, la Commissione osserva preliminarmente che la fattispecie, pur inerendo all'ambito di applicazione di un'esenzione tributaria o fiscale, interferisce con il rimborso dei costi di riproduzione ex art 25 legge n 241/90 e, come tale, rientra tra le materie di competenza di questa Commissione.

Ciò posto, si rileva che l'art. 10 della Legge n. 533 del 1973 – rubricato "gratuità del giudizio" – al primo comma dichiara esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, tra gli altri, gli atti relativi alle "controversie individuali di lavoro" (nonché a quelle concernenti il pubblico impiego e le controversie di previdenza ed assistenza) ed "ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro".

La regola della gratuità degli atti inerenti alle controversie di lavoro pubblico e privato, desumibile dall'ampia formulazione del citato articolo, tuttavia incontra il limite specifico nell'onere di rimborso del costo di riproduzione dei documenti richiesti ex art 25 della legge n 241/90.

Ed infatti, alla stregua della rubrica dell'art 10 legge n 533/73 (gratuità giudizio) nonché dell'interpretazione letterale di tale disposizione (atti relativi a controversie e a provvedimenti di conciliazione), l'esenzione è riferibile alle spese, di qualsiasi specie, ricollegabili alla fruizione del servizio giustizia e dunque a quelle occorrenti per il compimento di atti giudiziali (es. notifiche) ovvero di atti pregiudiziali (avvio della conciliazione) strutturalmente e necessariamente finalizzati alla tutela giurisdizionale dei crediti di lavoro, ma non anche a procedimenti di diversa natura e finalità, come nella specie, quello di accesso a documenti amministrativi, essendo meramente occasionale l'uso dei documenti richiesti per fini conciliativi o giudiziali (fatti salvi, in caso di necessità, i poteri acquisitivi in sede giudiziale o conciliativa).

Non pare, poi, che la disposizione dell'art 10 della legge n 533 1973 sia suscettibile di interpretazione analogica ad atti non giudiziari (o non pregiudiziali), essendo vietata dal carattere eccezionale delle norme di esenzione (ex art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile).

Pertanto, trattandosi di documenti non legati da un nesso strutturale necessario con la controversia di lavoro ovvero con la conciliazione, la Commissione è del parere che per i costi di riproduzione degli atti oggetto dell'accesso non operi l'esenzione sancita in generale per l'esercizio dei diritti dei lavoratori dall'art. 41 della legge n. 300/70 e in particolare nell'ambito del processo del lavoro, dall'art. 10 della legge n. 533/73.

Quanto al secondo quesito prospettato, oltre alle considerazioni già svolte sopra con riguardo all'inapplicabilità dell'esenzione, si ribadisce che per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709), alla quale si è allineata anche quella di questa Commissione (cfr. parere 1 luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione (quali, per esempio, quelli concernenti la ricerca dei documenti e/o l'istruzione della pratica). Ne consegue che l'eventuale richiesta di rimborso, oltre che dei costi di fotoriproduzione, anche delle spese sostenute per l'invio della documentazione al domicilio del richiedente l'accesso deve considerarsi legittima, non essendo tale richiesta limitativa del diritto di accesso, né tanto meno illogica ed irragionevole.

Comune di Montemiletto
Via Roma 2
83038 Montemiletto (AV)

OGGETTO: Accesso di consigliere comunale al protocollo informatico del Comune.

L'ente civico istante ha negato ad un consigliere comunale l'accesso al protocollo informatico, manifestando dubbi sulla legittimità della pretesa del consigliere di accedere al protocollo "direttamente dal monitor del computer in dotazione ai dipendenti".

Questa Commissione ha già affrontato in altra occasione (seduta del 23.2.2010) proprio la questione inerente l'accesso diretto del consigliere comunale al sistema informatico del Comune istante, esprimendosi positivamente per le argomentazioni che di seguito si riportano per quanto interessa.

In particolare, quanto alle modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Tale essendo il consolidato orientamento del giudice amministrativo e di questa Commissione, le motivazioni del diniego opposto alla consultazione diretta del protocollo tramite monitor in dotazione al personale non sono condivisibili né in punto di gravosità per l'ufficio (in quanto è ben possibile senza un eccessivo dispendio mettere a disposizione un monitor dedicato alle esigenze dei consiglieri, senza che questi ultimi interferiscano con le attività in corso, aggravando il carico dei dipendenti) né in punto di proporzionalità e/o ragionevolezza (in quanto il consigliere comunale ha chiesto di consultare direttamente il protocollo limitatamente alle ore pomeridiane negli orari di apertura degli uffici), dovendo invece l'amministrazione in modo responsabile compiere ogni sforzo diligente e tecnico per assicurare al consigliere l'esercizio del diritto di accesso.

Alla luce dei soprarichiamati principi si ritiene illegittimo il diniego opposto dall'ente alla consultazione diretta del protocollo da parte del consigliere.

Comune di San Giorgio del Sannio
affarigenerali2002@libero.it

OGGETTO: Richiesta parere sulla verifica della legittimazione a richiedere l'accesso a documenti amministrativi da parte di un Comitato di cittadini.

Con e-mail del 1 luglio 2010 l'amministrazione del Comune di San Giorgio del Sannio ha chiesto di conoscere se l'ente civico debba verificare, prima di concedere l'accesso ai documenti richiesti, la legittimazione del richiedente, qualificatosi coordinatore di un comitato di cittadini.

Al riguardo, l'art 6 co. 1 del d.P.R. n 184/2006 dispone, tra l'altro, che "*qualora… … sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi …..l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale…*" e l'art 5 co. 2 stesso decreto precisa d'altra parte che "*il richiedente deve… dimostrare…, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato*".

Alla stregua delle citate disposizioni, la Commissione è del parere che, ove sorgano dubbi sulla legittimazione dell'istante – come pare nella specie, difettando la prova documentale della titolarità della carica in capo all'istante – l'amministrazione debba invitare l'interessato a regolarizzare l'istanza.

Sig. .....
Via ……
67030 Pacentro (AQ)

OGGETTO: Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Modifiche al Regolamento del Comune di Pacentro (AQ). Richiesta parere.

Il Sig. ....., consigliere di minoranza del Comune di Pacentro (AQ), chiede parere in ordine alle modifiche e integrazioni apportate dal Consiglio comunale con deliberazione numero n. 20 del 9 agosto 2008 al Regolamento approvato con deliberazione n. 35 del 24 giugno 2002, con le quali è stato stabilito, in particolare (art. 4, comma 7), che i consiglieri possono prendere visione di tutti gli atti per un'ora e per due giorni settimanali e che qualora le richieste dei Consiglieri riguardano documentazioni particolarmente corpose, complessa o generiche il diritto può essere limitato (art. 4, comma 10). Il Sig. ..... chiede anche quale sono, nel caso in cui la Commissione riscontrasse delle irregolarità nelle modifiche e integrazioni introdotte, i rimedi utilizzabili per rimuoverle.

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Commissione in adesione dell'orientamento espresso dal giudice amministrativo (cfr., parere 3 febbraio 2009) quello secondo il quale il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. – che trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *"diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato"* – ha un contenuto più ampio rispetto sia al diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da

ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto al sistema informatico interno dell'Ente, ove operante, sono strumenti di accesso certamente consentiti al consigliere comunale che favorirebbero la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Nel caso che ne occupa, più che le nuove modalità di accesso dei consiglieri comunali di cui all'art. 4, comma 7, che non sembrano contenere irregolarità atteso che sono ispirate dall'esigenza di evitare ritardi e disservizi nell'ordinaria attività amministrativa, è la modifica introdotta dal comma 10 dello stesso articolo che illegittimamente comprime il diritto di accesso dei consiglieri limitandolo *ad libitum* nel caso in cui le richieste riguardino documentazioni particolarmente corpose e complesse (non quelle generiche che, come tali, possono essere disattese).

Il rimedio per rimuovere la predetta illegittimità è solo il ricorso al T.A.R. Abruzzo (avverso il diniego opposto dall'amministrazione ad una richiesta specifica, atteso che il termine per ricorrere direttamente avverso il Regolamento è maturato), ricorso che, del resto, era stato già preannunciato, in sede di discussione consiliare, qualora la proposta di modifica del Regolamento fosse stata approvata nei termini contestati (cfr. delibera n. 20/2008).

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia
aslfg@mailcert.aslfg.it

OGGETTO: Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della ASL FG. Richiesta parere di conformità.

Esaminato il Regolamento in oggetto, questa Commissione esprime parere favorevole.

Si suggeriscono, peraltro, le seguenti modifiche:

1- All'art. 6, riguardante i casi di esclusione, sarebbe opportuno, in quanto contrario alla più recente giurisprudenza, eliminare il riferimento agli "atti preparatori" e alle "note meramente interne d'ufficio", in quanto il giudice amministrativo ha ritenuto che anche questi documenti, qualora entrati a far parte del procedimento amministrativo, siano accedibili e, comunque, lo sono in ogni caso in cui il soggetto interessato li richieda per tutelare giudizialmente una propria situazione giuridicamente rilevante;

2- All'art. 8, concernente i poteri del responsabile del procedimento, l'espressione "soddisfa la richiesta o, in alternativa, la rinvia, la limita o la respinge in base ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione e di tutela della riservatezza" è, da un lato, generica e, dall'altro, proprio per la sua genericità finisce per fornire al responsabile del procedimento una eccessiva discrezionalità. Sarebbe sufficiente sostituire la predetta espressione con il semplice riferimento ai precedenti articoli 4,5,6 e 7 ove sono disciplinati i casi di differimento, diniego o limitazione, esclusione e tutela della riservatezza.

Si resta in attesa di assicurazione in merito.

Sig. .....
…….@rfi.it

OGGETTO: Richiesta parere in ordine al diritto di accesso alla documentazione contributiva della consorte presso l'Inps.

Il Sig. ....., al fine di dimostrare al giudice l'indipendenza economica della moglie, ha chiesto di prendere visione della documentazione contributiva presso l'Inps, alla quale l'attuale datore di lavoro versa, o dovrebbe versare, i prescritti contributi.

Poiché l'Inps ha opposto rifiuto in nome della tutela della privacy chiede parere a questa Commissione circa la fondatezza della propria pretesa.

Ritiene questa Commissione che il diniego opposto dall'Inps non abbia giuridico fondamento.

Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata quella secondo la quale la tutela della privacy diventa recessiva di fronte all'esigenza dell'accedente per curare e difendere i propri interessi giuridici, come del resto prevede l'art. 24, comma 7, legge n. 241/90.

Nel caso, poi, di documenti contenenti "dati sensibili e giudiziari", l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Nel caso del Sig. ..... sussistono tutti gli elementi (interesse diretto attuale e concreto e necessità di tutela giudiziaria della propria posizione giuridica) per poter accedere ai documenti richiesti all'Inps, non solo sotto forma di visione ma anche di estrazione di copia.

In materia di accesso a notizie e documenti concernenti lo stato occupazionale di un soggetto, questa stessa Commissione ha da tempo consolidato l'orientamento che riconosce il diritto all'accesso di soggetti terzi ai dati in possesso dei Centri per l'impiego ai fini della tutela giudiziaria (cfr., da ultimo, parere del 15.06.2010)

Si sottolinea, infine, che l'eventuale persistere del diniego dell'Inps potrà essere rimosso con ordine del giudice di fronte al quale pende il giudizio civile che interessa il Sig. ..... (art. 210 c.p.c.).

Città di Caserta
Polizia Municipale
Area Comando
Viale V. Lamberti
81100 CASERTA

OGGETTO: Istanza di accesso a schede di valutazione di una procedura concorsuale.

Con fax del 19 giugno 2010 la Città di Caserta, Polizia Municipale, Area Comando ha comunicato:

1) che il dipendente ....., che aveva partecipato ad una procedura concorsuale per il passaggio dalla posizione C4 a C5, ha chiesto copia delle schede di valutazione di tutti i concorrenti interessati a detto passaggio, al fine di accertare l'equità e l'uniformità dei giudizi e delle valutazioni;

2) che la domanda d'accesso è stata respinta perché ritenuta preordinata ad un controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione.

Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo si fa presente che chi ha partecipato ad una selezione di tipo concorsuale ha l'evidente interesse di poter poi controllare se, ai suoi danni, siano stati commessi errori o parzialità. Pertanto il Sig. ..... ha indubbiamente diritto, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/90, di accedere alle schede di valutazione richieste, limitatamente però a quelle dei concorrenti che l'abbiano preceduto nella graduatoria, dal momento che negli altri casi l'esistenza di eventuali errori o parzialità non potrebbe causargli alcun danno, con conseguente carenza di interesse all'accesso.

Città di Caserta
Polizia Municipale
Area Comando
Viale V. Lamberti
81100 CASERTA

OGGETTO: Istanza di accesso a schede di valutazione di una procedura concorsuale.

Con fax del 19 giugno 2010 la Città di Caserta, Polizia Municipale, Area Comando ha comunicato:

1) che il dipendente ....., che aveva partecipato ad una procedura concorsuale per il passaggio dalla posizione C4 a C5, ha chiesto copia delle schede di valutazione di tutti i concorrenti interessati a detto passaggio, al fine di accertare l'equità e l'uniformità dei giudizi e delle valutazioni;

2) che la domanda d'accesso è stata respinta perché ritenuta preordinata ad un controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione.

Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo si fa presente che chi ha partecipato ad una selezione di tipo concorsuale ha l'evidente interesse di poter poi controllare se, ai suoi danni, siano stati commessi errori o parzialità. Pertanto il Sig. ..... ha indubbiamente diritto, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, di accedere alle schede di valutazione richieste, limitatamente però a quelle dei concorrenti che l'abbiano preceduto nella graduatoria, dal momento che negli altri casi l'esistenza di eventuali errori o parzialità non potrebbe causargli alcun danno, con conseguente carenza di interesse all'accesso.

Prefettura di Udine
Via Piave, 16
33100 UDINE

OGGETTO: Accesso alla documentazione amministrativa relativa al rilascio di una informazione antimafia.

Con nota del 18 agosto 2010 la Prefettura di Udine ha comunicato che una ditta appaltatrice, avendo appreso, da un certificato antimafia che le era stato rilasciato, che in fase istruttoria era stato acquisito un rapporto della DIA, ha presentato domanda di accesso a tale rapporto. Ciò premesso l'Amministrazione ha chiesto se, a parere di questa Commissione, sia opportuno concedere tale accesso.

Al riguardo si fa presente che l'art. 3 del D.M. 10 giugno 1994 n. 415, come integrato dal D.M. 17 novembre 1996 n. 508, nelle categorie dei "documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità" comprende, al punto b), le "*relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per…. adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate ….che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità*".

Ora è indubbio che il rapporto in questione sia un adempimento istruttorio che contiene notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità; e che quindi sia sottratto all'accesso ai sensi della citata disposizione regolamentare.

Né a diversa conclusione può indurre l'art. 7, comma 2, del regolamento di cui al dPR 12 aprile 2006 n. 184, che prevede che l'accoglimento della domanda d'accesso "*comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento*". Infatti nel caso in esame ricorre appunto l'eccezione prevista dal citato art. 3 del D.M. n. 415/94, dal momento che nessuna norma prevede che il rapporto della DIA sia soggetto a particolari forme di pubblicità o debba essere unito all'autorizzazione antimafia.

Si esprime pertanto il parere che domanda d'accesso non debba essere accolta.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: INPDAP

Fatto

La signora ....., dipendente dell'Università degli Studi di Firenze e, conseguentemente, iscritta all'INPDAP – quale genitrice del minore ....., per conto del quale aveva presentato domanda per l'inserimento del proprio figlio nella graduatoria "Vacanze studio in Europa", con particolare riferimento alla lingua inglese, di cui al bando di concorso pubblicato dall'INPDAP nel marzo 2010, per soggiorni in Italia ed all'estero in favore dei figli e degli orfani dei dipendenti del predetto Ente –, avendo conosciuto l'esito sfavorevole, per il di lei figlio, della procedura concorsuale in questione, in data 1.6.2010 chiedeva all'Amministrazione di poter accedere alla documentazione amministrativa sulla base della quale era stata formata la graduatoria, ed in particolare alle domande dei singoli partecipanti interessati alla lingua inglese.

L'INPDAP – sede di Firenze, in data 21.6.2010 invitava la ricorrente a rivolgere l'istanza di accesso alla Direzione Centrale Welfare e Servizi dell'INPDAP, organo competente alla compilazione della graduatoria in questione, nel rispetto del disposto dell'art. 5 del Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi, pubblicato nella GU n. 79/2010, che pone a carico dell'accedente l'onere di inviare, con raccomandata a.r., copia dell'istanza di accesso ai contro interessati, vale a dire a quanti potrebbero veder compromesso dall'esercizio del diritto di accesso il proprio diritto alla riservatezza.

La signora ....., con ricorso del 19.7.2010 adiva la Commissione, per il tramite dell'Ufficio del difensore civico della Regione Toscana, sul rilievo che l'Amministrazione aveva di fatto opposto un diniego alla sua istanza di accesso, chiedeva alla Commissione di dichiarare la spettanza in capo alla ricorrente, quale esercente la potestà genitoriale nei confronti del minore .....

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

La Commissione ritiene di poter condividere entrambe gli argomenti posti a fondamento del ricorso.

Correttamente il ricorrente ha osservato che, anche a voler ritenere che l'ufficio al quale era stata rivolta l'istanza di accesso non fosse passivamente legittimato in relazione a tale istanza, esso avrebbe dovuto trasmetterlo all'amministrazione competente, dandone comunicazione all'accedente, tale onore gravando sul destinatario dell'istanza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006.

Parimenti condivisibile è la tesi dell'impossibilità di qualificare come contro interessati, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, gli altri candidati della procedura concorsuale in questione che, avendo preso parte alla stessa, hanno evidentemente dato il proprio consenso all'acquisizione dei dati necessari alla comparazione dei requisiti di partecipazione al concorso, ragion per cui, quanto alle loro

domande ed ai documenti ad essi allegati non è configurabile alcuna esigenza di tutela della loro riservatezza, secondo l'insegnamento giurisprudenziale puntualmente richiamato dalla ricorrente.

La sussistenza del diritto di accesso della ricorrente, discende dalla qualità di parte del procedimento in questione rivestita dal di lei figlio, diretto destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1 e 10, lettera b) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto comprensivo statale di scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado .....

Fatto

Il signor ....., in qualità di genitore di ....., in data 8 luglio 2010 presentava all'Istituto comprensivo statale di scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado ..... richiesta di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione:

A) atto/i di nomina della Commissione esaminatrice ed eventuali atti di sostituzione di alcuni componenti;

B) verbale di insediamento della Commissione esaminatrice;

C) verbali relativi alle operazioni preliminari compiute in sede di correzione degli elaborati;

D) elaborati del propro figlio;

E) elaborati degli altri alunni con la mascheratura dei nominativi, allo scopo di preservarne l'anonimato;

F) verbali relativi alla correzione;

G) verbali concernenti i criteri generali di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice;

H) verbali relativi allo svolgimento delle prove orali;

I) verbali, atti e/o documenti concernenti il percorso scolastico del proprio figlio;

J) verbali, atti e/o documenti concernenti il percorso scolastico di ciascun alunno della classe terza – sezione A, con la mascheratura dei nominativi, allo scopo di preservarne l'anonimato;

K) verbali, atti e/o documenti concernenti altre operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice e riguardanti la generalità degli alunni partecipanti all'esame di stato, conclusivo del primo ciclo d'istruzione, di cui trattasi.

L'istanza di accesso veniva giustificata con riferimento all'esigenza di accertare che per tutti gli alunni fosse stato adottato lo stesso metro di valutazione e che il figlio dell'accedente – che era stato ammesso con il voto di 8/10 e che, all'esito della valutazione finale aveva riportato il voto di 7/10 – non fosse stato ingiustamente penalizzato.

L'Amministrazione, in data 23.7.2010, consentiva l'accesso a tutti i documenti richiesti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere E) e J) dell'istanza di accesso, non ritenuti ostensibili, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90, per l'esigenza di tutela della *privacy* degli altri alunni della III A che, nonostante la "mascheratura" dei loro nominativi proposta dall'accedente, sarebbero stati facilmente identificabili, abitando gli stessi in un contesto sociale e geografico di dimensioni ridotte in cui si saprebbe tutto di tutti

Il signor ....., in data 26.7.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso anche ai documenti non ritenuti ostensibili dall'Amministrazione, invocando l'autorità della sentenza n. 3536/2006 del Consiglio di Stato ed un precedente specifico della Commissione (decisione adottata all'esito dell'adunanza del 19 settembre n. 2006 sul ricorso n. 21).

Diritto

La Commissione non ritiene di poter decidere allo stato degli atti.

Entrambe le pronunce invocate dal ricorrente hanno affermato il condivisibile principio che l'interesse di un genitore a valutare il trattamento riservato ad un figlio minorenne da una Commissione esaminatrice in comparazione con quello riservato agli altri alunni della stessa classe è meritevole di esser favorevolmente apprezzato quale fondamento di legittimazione all'accesso ai documenti concernenti gli altri alunni, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b), anche sulla base del rilievo che, in linea di massima, tale interesse può essere agevolmente contemperato con quello alla tutela della privacy degli altri alunni, mediante il mascheramento dei loro nominativi.

Nel caso di specie occorre, però, prendere in considerazione quanto rilevato dall'Amministrazione, da ultimo anche nella memoria del 30.8.2010, a proposito del fatto che, soprattutto dalla lettura dei temi, concernenti fatti di vita vissuta, sarebbero facilmente ricostruibili i nomi dei compagni di classe del figlio del ricorrente.

La Commissione, pertanto, ritiene necessario invitare l'Amministrazione a comunicare il numero degli alunni della classe III A interessata dagli esami in questione, nonché la traccia (o le tracce) dei temi svolti.

PQM

La Commissione invita l'Istituto Comprensivo statale ..... a comunicare quanto richiesto nella parte motiva della presente decisione, ferma restando l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: GH-Ground Handling S.p.A. e Aviapartner S.p.A.

Fatto

Il signor ....., che aveva lavorato come agente *check in* aeroportuale, alle dipendenze della società di *handling* aeroportuale SAV s. p.a.(oggi Ata Handling, gruppo Acqua Pia Antica Marcia) nel periodo compreso tra il maggio 2002 ed il luglio 2006, presso l'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia, avendo lamentato la mancata concessione all'odierno ricorrente ed agli altri colleghi che espletavano analoghe mansioni la pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di attività lavorativa prevista dall'art. 54 del d.lgs. 626/94, per i video terminalisti, ed essendo venuto a conoscenza del fatto che gli altri due gestori di servizi di handling aeroportuale operanti presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia (tra cui figurava la GH-Ground Handling S.p.A.) concedevano la pausa di ristoro in questione agli agenti *check in*, in attuazione di un accordo stipulato con i sindacati confederali, in data 17.6.2010, al fine di far valere in sede giudiziaria il suo diritto al risarcimento del danno derivante dalla lesione della sua salute, per effetto della mancata fruizione di tale pausa, nei confronti della Ata Handling, chiedeva alla GH-Ground Handling S.p.A., di consentirgli l'accesso.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ....., con ricorso del 3.8.2010 adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego opposto dalla predetta società all'istanza del ricorrente.

Nella stessa data il ricorrente adiva la Commissione per ottenere l'accesso all'accordo sindacale in questione, accesso negatogli implicitamente anche dall'Aviapartner S.p.A., soggetto giuridico anch'esso esercente il servizio di *handling* aeroportuale presso l'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia, cui l'odierno ricorrente aveva rivolto analoga istanza di accesso in data 17.6.2010.

In data 12.8.2010, la società GH Venezia S.p.A., comunicava alla Commissione di non aver potuto riscontrare l'istanza di accesso del ricorrente, per la semplice ragione che nessun accordo sindacale era stato stipulato tra la predetta società e le organizzazioni sindacali avente ad oggetto la pausa di ristoro spettante ai video terminalisti, ex art. 54 d.lgs. n. 626/94, come confermato, all'esito di un contatto informale, dalle organizzazioni sindacali operanti all'interno dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia.

Il ricorrente, essendo venuto a conoscenza del contenuto della predetta comunicazione, con nota del 25.8.2010, chiedeva alla Commissione di interpellare i sindacati dei trasporti di Venezia e/o del Veneto, per conoscere se avevano siglato un accordo con le società di handling dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia e, in caso positivo, con quali società.

In data 13 settembre 2010 il ricorrente inviava una memoria nella quale, sulla base di richiami giurisprudenziali, ribadiva la sua legittimazione all'accesso in questione, ancorché avente ad oggetto un accordo relativo alla gestione del rapporto di lavoro intercorrente con le società indicate in epigrafe, essendo evidente la strumentalità di esso all'organizzazione del servizio.

Diritto

La Commissione – previa riunione di entrambi i ricorsi, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva – ne rileva, in via preliminare, la loro inammissibilità, in ragione del difetto di legittimazione passiva all'accesso delle due società indicate in epigrafe.

Pur essendo condivisibile l'assunto del ricorrente secondo il quale le predette società, in quanto soggetti gestori di pubblici servizi in regime di concessione, rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241/90, si deve considerare che l'atto cui il ricorrente ha interesse di accedere attiene, non già alla gestione del pubblico servizio in questione, ma inerisce al rapporto di lavoro con i dipendenti delle stesse società.

La Commissione ritiene di poter condividere l'insegnamento del Consiglio di Stato secondo il quale, con riferimento ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (come i concessionari di pubblici servizi), l'istituto dell'accesso trova applicazione solo in caso di svolgimento di attività di interesse pubblico e limitatamente agli atti funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, per i quali sussiste l'esigenza di garantire l'attuazione del principio del buon andamento cui la trasparenza è funzionale (C.d.S., Sez. VI, 9.3.2007, n. 1119) .

Attenendo l'istanza di accesso in questione ad un atto estraneo alla gestione del pubblico servizio di *handling*, a nulla rilevando la considerazione dell'evidente funzionalità della gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società indicate in epigrafe all'esercizio di tale pubblico servizio, ne consegue l'inammissibilità dei presenti ricorsi, per difetto di legittimazione passiva dei soggetti nei cui confronti sono stati proposti.

PQM

La Commissione, previa riunione dei ricorsi, ne dichiara l'inammissibilità, per difetto di legittimazione passiva delle società indicate in epigrafe.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ata Handling S.p.A. e Lufthansa S.p.A.

Fatto

Il signor ....., che aveva lavorato come agente *check in* aeroportuale, alle dipendenze della società di *handling* aeroportuale SAV s. p.a.(oggi Ata Handling, gruppo Acqua Pia Antica Marcia) nel periodo compreso tra il maggio 2002 ed il luglio 2006, presso l'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia, nel corso di un giudizio civile promosso nei confronti della predetta società, al fine di poter quantificare l'entità dei pesi movimentati dall'odierno ricorrente quale agente *check*, quest'ultimo produceva in giudizio un documento – frutto di un accordo tra Lufthansa e la SAV, in base al quale la prima si poteva avvalere dei servizi di terra erogati dalla seconda – che riportava i punti bonus concessi da Lufthansa agli agenti *check* in dipendenti di SAV (ora Ata Handling) che inviavano i passeggeri che volavano con la compagnia aerea Lufthansa (il peso del cui bagaglio eccedeva la franchigia ammessa dal biglietto acquistato) alle biglietterie Lufthansa per pagare l'extra bagaglio, punti che, superata una certa soglia, abilitavano gli agenti *check* in a richiedere dei premi o a volare con la Lufthansa a prezzo ridotto (con le stesse tariffe dei dipendenti Lufthansa).

A fronte di tale produzione la SAV negava la paternità di tale documento – emesso su foglio bianco senza intestazione né da parte della SAV, né da parte della Lufthansa –, negando di sapere di cosa si trattasse.

In data 5.7.2010, il signor ..... chiedeva di poter accedere al documento – tabella punti bonus emesso congiuntamente da Lufthansa e/o Ata Handling, contenenti i punti bonus accumulati dall'odierno ricorrente per aver lavorato alle dipendenze della SAV ma facendo pagare per l'extra bagaglio dei passeggeri sui voli Lufthansa ai passeggeri.

In data 11.8.2010, a seguito della formazione del silenzio-rigetto su tale istanza, il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

In data 6 settembre 2010, l'Ata Handling S.p.A., inviava una memoria nella quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso e ne deduceva l'infondatezza.

In data 11.8.2010 il ricorrente adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento in questione, accesso negatogli implicitamente anche dalla Lufthansa S.p.A., cui l'odierno ricorrente aveva rivolto analoga istanza di accesso in data 5.7.2010.

In data 6.9.2010, la Lufthansa S.p.A., inviava alla Commissione copia delle note precedentemente inviate all'odierno ricorrente, in risposta alla richiesta di accesso informale al documento in questione, con cui era stata comunicata l'impossibilità di evadere tale richiesta, in mancanza del consenso dell'altro soggetto coinvolto (SAV Ata Handling) per motivi di privacy nei suoi confronti.

Diritto

La Commissione – previa riunione di entrambi i ricorsi, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva – ne rileva, in via preliminare, la loro inammissibilità, in ragione del difetto di legittimazione passiva all'accesso delle due società indicate in epigrafe.

Pur essendo condivisibile l'assunto del ricorrente secondo il quale le predette società, in quanto soggetti gestori di pubblici servizi in regime di concessione, rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241/90, si deve considerare che l'atto cui il ricorrente ha interesse di accedere attiene, non già alla gestione del pubblico servizio in questione, ma inerisce al rapporto di lavoro con i dipendenti delle stesse società, come correttamente rilevato nella memoria dell'Ata Handling S.p.A.

La Commissione ritiene di poter condividere l'insegnamento del Consiglio di Stato secondo il quale, con riferimento ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (come i concessionari di pubblici servizi), l'istituto dell'accesso trova applicazione solo in caso di svolgimento di attività di interesse pubblico e limitatamente agli atti funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, per i quali sussiste l'esigenza di garantire l'attuazione del principio del buon andamento cui la trasparenza è funzionale (C.d.S., Sez. VI, 9.3.2007, n. 1119) .

Attenendo l'istanza di accesso in questione ad un atto estraneo alla gestione del pubblico servizio di *handling*, ne consegue l'inammissibilità dei presenti ricorsi, per difetto di legittimazione passiva dei soggetti nei cui confronti sono stati proposti.

PQM

La Commissione, previa riunione dei ricorsi, ne dichiara l'inammissibilità, per difetto di legittimazione passiva delle società indicate in epigrafe.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Regione Militare sud – Palermo

Fatto

Il signor ....., ufficiale dell'Esercito, con il grado di tenente colonnello, essendo stato segnalato per la concessione dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, in data 4 giugno 2010 rivolgeva al Comando Regione militare Sud, con sede in Palermo, un'istanza di accesso alla documentazione riferita a tale segnalazione detenuta dal predetto Comando, ritenendo di essere in possesso di titoli significativi ai fini di una positiva valutazione, pur non essendo stato interessato al conferimento dell'onorificenza in questione.

L'Amministrazione, in data 22.6.2010, comunicava di non aver potuto accogliere l'istanza di accesso, la ostensibilità dei documenti acquisiti nel corso delle istruttorie espletate in vista della concessione dell'onorificenza all'Ordine del merito della Repubblica italiana essendo preclusa dalla Direttiva dello Stato maggiore della Difesa, edizione 1998 (punto 4 del Capo II).

Il tenente colonnello ....., in data 16.7.2010, adiva la Commissione al fine di ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

La Commissione non può prescindere dall'applicazione della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa posta a fondamento del rigetto dell'istanza di accesso, atto amministrativo annullabile ovvero disapplicabile, ove ritenuto illegittimo, esclusivamente dall'autorità giudiziaria competente.

Alla stregua di quanto disposto dal punto 4 del Capo II della predetta direttiva, la documentazione relativa all'istruttoria espletata nel corso del procedimento scaturito dalla segnalazione del ricorrente per la concessione dell'onorificenza di Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana è sottratta all'accesso degli interessati.

Ne consegue la legittimità del diniego opposto all'istanza di accesso in questione.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società XXX S.r.l.
contro
Amministrazione resistente: Roma Cruise Terminale S.r.l. (RCT)

Fatto

La Società XXX S.r.l., società che svolge, tra l'altro, attività professionale di vettura su strada con noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 218/2003 e del d.lgs. 395/2000, e specificamente servizi di noleggio con autobus con conducente nel Porto di Civitavecchia, avendo interesse, per motivi di servizio, ad accedere alle banchine destinate al trasporto dei passeggeri delle navi da crociera, la cui gestione è stata data in concessione alla società RCT dall'Autorità portuale di Civitavecchia, con atto del 14 ottobre 2005, in data 26 maggio 2010 inoltrava alla RCT una richiesta diretta ad ottenere i permessi di accesso alle aree date in concessione alla RCT.

La RCT, in data 27 maggio 2010 negava il rilascio dei permessi richiesti dall'odierna ricorrente, sul rilievo che l'accesso dei bus privati nelle predette aree non potesse essere consentito se non attraverso l'agente raccomandatario marittimo delle rispettive compagnie marittime interessate come da specifica richiesta degli armatori che fossero clienti della RCT e come da delibera in materia del C.D.A. di RCT S.r.l.

La Società XXX S.r.l., in data 28 maggio 2010, chiedeva di poter accedere alla predetta delibera del C.D.A. della RCT, con cui erano state stabilite le modalità di accesso alle aree gestite in regime di concessione da RCT nel porto di Civitavecchia.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, la Società XXX s.r.l, in data 27.7.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla delibera in questione, la cui conoscenza sarebbe indispensabile al fine di consentire alla ricorrente di tutelare i suoi diritti di vettore di strada operante all'interno del Porto di Civitavecchia, nei cui confronti sarebbe stata operata un'ingiusta discriminazione da parte di RCT.

In data 3.9.2010, la RCT inviava una memoria nella quale prospettava diversi profili di inammissibilità e comunque argomentava nel senso dell'infondatezza del ricorso.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Si ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla RCT, apparendo assorbente il rilievo svolto nella memoria della predetta società (cfr. pagg. 5 e 6 della memoria), secondo il quale l'accesso alla delibera richiesta dalla ricorrente sarebbe precluso dal disposto dell'art. 24, comma 1, lettera c (*rectius*: lettera b), che esclude il diritto di accesso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che li riguardano.

La Commissione – pur condividendo l'assunto della ricorrente, secondo il quale la RCT, in quanto concessionaria della gestione di un pubblico servizio (gestione delle banchine del Porto di Civitavecchia destinate al trasporto passeggeri delle navi da

crociera), può essere equiparata ad una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/90 – ritiene che la delibera adottata dal CDA della RCT, al fine di stabilire le modalità di accesso alle aree del Porto di Civitavecchia date in concessione alla società, ha natura di atto di programmazione o di pianificazione dell'accesso alle aree in questione. Ne consegue che, tale atto essendo sottratto all'accesso, ex art. 24, comma 1, lettera c) della legge n. 241/90, il diniego opposto all'istanza di accesso in questione deve esser ritenuto legittimo.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: …….
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza.

Fatto

Il signor …….., agente della Polizia di Stato in congedo, cessato dal servizio per effetto di destituzione dal servizio a seguito di sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 19/90, presentava istanza di riammissione in servizio, istanza che veniva respinta all'esito di un procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, conclusosi con l'irrogazione della sanzione della destituzione.

Avverso tale provvedimento il signor ..... adiva il TAR Lazio che respingeva il ricorso, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato.

In seguito il signor ..... chiedeva di poter accedere agli atti del procedimento attivato da parte del Ministero dell'Interno a seguito di un'istanza di riammissione presentata da un collega dell'odierno ricorrenti, conclusosi favorevolmente a quest'ultimo.

Il signor ..... impugnava il rigetto di tale istanza di accesso dinanzi al TAR Lazio che riteneva illegittimo il diniego in questione, sul rilievo della carenza d'interesse ad accedere alla documentazione richiesta, versando il signor ..... ed il suo collega in situazioni non identiche, stante la maggior gravità dei reati per i quali era stato condannato il signor ....., rispetto a quelli contestati al suo collega.

In data 18.6.2010 il signor ..... presentava un'ulteriore istanza di accesso alla documentazione già richiesta con l'istanza precedente, assumendo l'autonomia e la novità degli elementi posta a fondamento della nuova istanza rispetto a quelli già valutati precedentemente. Il signor ..... rappresentava il suo interesse a verificare, sulla base dell'esame della documentazione richiesta, se il diverso esito del procedimento disciplinare riguardante il suo collega fosse giustificabile in base a diverse autonome valutazioni della responsabilità disciplinare, ovvero se fosse interamente fondato sulla sola diversità delle imputazioni, talché si potesse prospettare una illogicità della valutazione disciplinare, in considerazione del fatto dell'unitarietà della vicenda in cui erano stati coinvolti i due colleghi.

Il Ministero dell'Interno, in data 5.7.2010, rigettava l'istanza di accesso, sull'assunto che, la stessa essendo finalizzata a tutelare una situazione giuridica ormai cristallizzata per decorso del termine di impugnativa del provvedimento di destituzione, l'interesse vantato dall'accedente, in relazione alla documentazione richiesta, difettasse degli indefettibili requisiti di attualità e concretezza richiesti quale necessario presupposto legittimante la pretesa dagli artt. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90 e 2, comma 1, del d.p.r. n. 184/2006. L'Amministrazione, inoltre, rilevava che l'istanza di accesso in questione era una mera reiterazione della precedente istanza del 12 aprile 2006, già rigettata dall'Amministrazione con un provvedimento passato indenne al vaglio della Commissione per l'acceso ai documenti amministrativi nonché dei giudici amministrativi.

Il signor ....., in data 22.7.2010 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere il riesame dell'istanza di accesso del 18.6.2010 e l'annullamento del diniego opposto dal Ministero dell'Interno.

L'Amministrazione, con memoria del 16.8.2010, argomentava a sostegno della legittimità del diniego da essa opposto all'istanza di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

In primo luogo si rileva l'inconsistenza dell'argomento svolto dal ricorrente per sostenere la tesi del suo perdurante interesse ad acquisire la documentazione richiesta, muovendo dall'assunto che questi sarebbe ancora nei termini per impugnare, mediante ricorso per revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., la decisione con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'appello avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di destituzione dal servizio emesso nei confronti del signor .....

La menzionata decisione del Consiglio di Stato, depositata in data 19.8.2007, è ormai da diverso tempo passata in giudicato. Ciò esclude che la stessa sia suscettibile di esser impugnata mediante ricorso per revocazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., trattandosi, notoriamente, di un rimedio diretto a denunciare un errore di fatto oggettivamente risultante dai documenti e dagli atti di causa, esperibile nei confronti di una sentenza non ancora passata in cosa giudicata, ai sensi dell'art. 396 c.p.c.

A ciò si aggiunga il rilievo che, secondo la prospettazione del ricorrente (cfr., in particolare, pagg. 4 e 5 del ricorso), l'errore in cui potrebbe essere incorso il giudice amministrativo, in sede di giudizio di legittimità sul provvedimento di destituzione, non sarebbe qualificabile come errore di fatto, tale da esser posto a fondamento della prospettazione di un vizio revocatorio, cadendo piuttosto sulla valutazione della consequenzialità logica tra l'esito del procedimento disciplinare e le imputazioni a partire dalle quali lo stesso avrebbe preso le mosse.

Appare condivisibile l'ulteriore rilievo dell'Amministrazione che l'istanza in questione costituisce una mera reiterazione dell'istanza del 12.4.2006, non apparendo ravvisabili nuovi e diversi profili di tutela della situazione giuridica fatta valere dal ricorrente, tali da consentire la riproposizione dell'istanza di accesso, la legittimità del cui diniego è stata confermata dalla Commissione e dai giudici amministrativi.

In conclusione tutte le argomentazioni poste a fondamento del ricorso sono prive di pregio.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Campania – Compagnia di Benevento

Fatto

Il signor ....., Appuntato dei Carabinieri, in data 20.4.2010 rivolgeva alla Compagnia di Benevento – Legione Carabinieri Campania, un'istanza di accesso per ottenere il rilascio di documentazione caratteristica che lo concerne.

In data 4.5.2010, l'Amministrazione comunicava al signor ..... il rigetto della sua istanza di accesso, in quanto i documenti richiesti avrebbero natura giudiziaria e non amministrativa.

In data 3.6.2010 il signor ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti, ritenuti di natura amministrativa, gli atti giudiziari menzionati dall'Amministrazione – estranei all'oggetto dell'istanza di accesso – essendo successivi alla formazione dei documenti richiesti.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 17 giugno 2010, ritenendo di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, invitava entrambe le parti a specificare la natura e la provenienza delle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica cui faceva riferimento il ricorrente.

In data 2.8.2010, l'Amministrazione inviava una nota nella quale precisava che l'oggetto dell'istanza di accesso in questione era costituito da documentazione caratteristica concernente il ricorrente e da due dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica e che tutti documenti richiesti, pur avendo originariamente natura amministrativa, erano confluiti tra gli atti del procedimento penale pendente nei confronti del ricorrente presso la Procura militare della Repubblica di Napoli, a seguito della denuncia sporta nei suoi confronti dall'Amministrazione, avente ad oggetto il reato previsto e punito dall'art. 173 c.m.p.p., che sarebbe stato integrato dal rifiuto del ricorrente di firmare, per presa visione, la documentazione caratteristica in questione.

Il signor ....., con nota inviata il 22.7.2010, confermava che le dichiarazioni cui il ricorrente aveva chiesto di poter accedere si riferiscono alla mancata redazione di documentazione caratteristica.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

A seguito dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione è possibile affermare che le dichiarazioni in questione, essendo confluite nel procedimento penale pendente a carico del ricorrente iniziato in data anteriore alla proposizione dell'istanza di accesso, di cui è menzione nella nota inviata dalla Compagnia dei Carabinieri di Benevento in data 4.5.2010, sono soggette al regime del segreto delle indagini preliminari, ex art. 329, comma 1, c.p.p.

Ne consegue che tali documenti sono sottratti all'accesso, ex art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il Capitano ..... ha presentato il 15 maggio istanza di accesso avente ad oggetto ogni atto e documento presupposto, connesso e correlato alla documentazione relativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal Luogotenente ..... il 12 aprile 2010, avvero il decreto dirigenziale n. 194 del 2 dicembre 2009, nonché alla scheda valutativa redatta per il periodo dal 29 settembre 2008 al 15 giugno 2009, detenuti dal Comando Legione Carabinieri Marche, dal Comando Provinciale CC Macerata e dalla Compagnia Macerata. Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per esercitare il diritto di difesa ed intraprendere eventuali azioni a tutela dei propri diritti, valutare la sussistenza di eventuali danni.

Il Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare, con provvedimento del 30 giugno u.s. ha negato l'accesso ai chiesti documenti per carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo al ricorrente e per assenza di un nesso di collegamento tra i chiesti documenti ed una situazione giuridicamente rilevante.

Avverso il provvedimento di rigetto il Capitano ..... ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Parte resistente, con memoria del 17 agosto, anche sulla base dell'opposizione formulata dal controinteressato Luogotenente ....., oltre a ribadire le ragioni a sostegno del proprio diniego, ha rilevato l'estraneità del ricorrente al rimedio amministrativo al quale si riferiscono i chiesti documenti, atteso che le parti sono il Ministero della Difesa ed il Luogotenente .....

Il controinteressato, a seguito della notifica del presente gravame ha inviato a questa Commissione la propria memoria nella quale ha ricordato che, fino all'emanazione del decreto da parte del Presidente della Repubblica, il procedimento si svolge in un'apposita camera di consiglio ed è secretato, che documenti accessibili sono solo il parere del Consiglio di Stato ed il decreto presidenziale. Prosegue, inoltre il controinteressato ricordando che il Capitano ..... ha emanato il provvedimento impugnato in sede gerarchica, decreto, successivamente, impugnato con ricorso straordinario e che, svolgendo una funzione imparziale in qualità di pubblico ufficiale, non è titolare di un interesse diretto e concreto ad accedere ai chiesti documenti.

Diritto

Il Capitano ....., quale autore del provvedimento impugnato in sede gerarchica, non è titolare di un interesse ad accedere ai chiesti documenti, atteso che parte del procedimento innanzi al Capo dello Stato è la struttura amministrativa nella quale il medesimo è inserito.

Il ricorrente potrà, eventualmente, esercitare il diritto di difesa dei propri diritti ed interessi solo a seguito dell'emanazione del decreto presidenziale nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Federazione Sindacato Polizia (UILPS, SUP, ANIP e Italia Sicura), ... e .....

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Fatto

....., in proprio quale Sostituto Commissario e in qualità di segretario provinciale locale della federazione sindacale ricorrente, nonché ....., in qualità di segretario generale nazionale della citata federazione nazionale, hanno chiesto il 19 maggio di potere accedere a tutti gli "atti e documenti relativi all'adozione del fucile SAKO TRG22 – cal. 308 e relativo munizionamento in dotazione della Polizia di Stato ed, in particolare, di potere accedere alla documentazione relativa alla sicurezza ed idoneità nell'uso dello stesso e del relativo munizionamento da parte dei tiratori scelti"; tale istanza è esercitata ai sensi degli artt. 10 e 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990. Specificano i ricorrenti che i tiratori scelti della Polizia di Stato hanno in dotazione il fucile su indicato, il quale, tuttavia, non sembrerebbe inserito nel decreto 559/A/1/ORG/DIP.GP/14 del 13 luglio 2009. Tale fucile è ad otturatura scorrevole ed a ripetizione manuale, caratteristica, quest'ultima, non contemplata per la Polizia di Stato e per i tiratori scelti, atteso che l'art. 14 del d.P.R. n. 359 del 1991, prevede che i fucili a canna rigata siano esclusivamente a ripetizione automatica e/o semiautomatica. Affermano, inoltre, i ricorrenti che il munizionamento cal. 308 marca Hirtemberg sembrerebbe balisticamente inidoneo per le esigenze operative ed addestrative, non consentendo, così, agli operatoti più specializzati nell'uso delle armi di servizio di lavorare con strumenti adatti.

Parte resistente, con nota del 28 giugno ha comunicato ai ricorrenti che la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato aveva avviato l'istruttoria volta ad acquisire i chiesti documenti in possesso di altre direzioni dello stesso Ministero dell'Interno.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, ... e ..... hanno presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Parte resistente, con memoria pervenuta l'11 agosto u.s. ha comunicato di avere chiesto un parere, il 21 luglio, alla scrivente Commissione nel quale esprimeva perplessità in ordine alla legittimità dei ricorrenti atteso che gli interessi propri e della federazione sindacale di cui sono rappresentanti non sono concreti, diretti ed attuali, ma preordinati ad un controllo generalizzato nei confronti dell'operato dell'amministrazione. Parte resistente esprime dubbi, anche, relativamente ai documenti oggetto dell'istanza dal momento che i medesimi sono prodotti in una fase di valutazione tecnica non rilevante ai fini del provvedimento, il quale, tuttavia, riassume e sottintende dette valutazioni. Nella memoria difensiva, il Ministero dell'Interno ha ricordato, poi, la normativa alla base del provvedimento di adozione del fucile in questione richiamando l'art. 37 del d.P.R. n. 359 del 199, il quale stabilisce che "l'amministrazione della pubblica sicurezza può essere autorizzata, con decreto del

Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel regolamento. In tale decreto sono indicate le armi da sperimentare, le modalità ed i termini della sperimentazione". In particolare, a conclusione dei lavori di un'apposita commissione, costituita nel 2001, è stata stabilita l'adozione, in via sperimentale, del fucile SAKO TRG22 – cal. 308, con riserva di emanare uno specifico provvedimento da parte del Ministero dell'Interno considerato che il fucile non è ricompresso tra gli armenti individuati dal d.P.R. n. 359 del 1991. Afferma, dunque, parte resistente che i chiesti documenti non sono accessibili perché facenti parte del procedimento di preparazione del decreto di sperimentazione del fucile in questione ancora in via di formazione e che tale decreto ha natura di atto di amministrazione generale poiché attinente all'individuazione dell'armamento che la Polizia di Stato intende sperimentare.

Diritto

L'amministrazione resistente, sostanzialmente, nella memoria difensiva afferma che avendo l'emanando decreto di sperimentazione del fucile SAKO TRG22 – cal. 308, carattere di atto amministrativo generale, l'accesso ai chiesti documenti è sottratto ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c) della legge n. 241 del 1990.

La normativa citata autorizza parte resistente a sperimentare armi diverse rispetto a quelle previste dal regolamento previa emanazione del decreto ministeriale. Nel caso in questione, tuttavia, i fucili SAKO TRG22 – cal. 308, sono già in dotazione al personale della Polizia di Stato ed ai tiratori scelti; pertanto, la sussumibilità dei chiesti documenti all'art. 24, comma 1, lett. c) della legge citata sia pure astrattamente fondata, non può essere invocata nel caso di specie dal momento che essendo stati assegnati i fucili prima dell'emanazione del previsto decreto, si è formato in capo ai ricorrenti un interesse a verificare l'idoneità della strumentazione balistica; infatti la temporanea mancata emanazione del citato decreto non può tradursi in una compressione del diritto di accesso dei rappresentanti del personale della Polizia.

Per quanto riguarda, poi, la legittimazione dei ricorrenti, si evidenzia che i medesimi, quali rappresentanti sindacali sono titolari di un interesse ad accedere ai chiesti documenti; infatti secondo il costante orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione "sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l' associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2010, n. 00024).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Veneto – SM Ufficio Personale

Fatto

Il Maresciallo Capo ..... ha presentato, dapprima il 3 e, successivamente, il 23 giugno 2010 istanza di accesso avente ad oggetto il verbale n. 205/X dell'11 maggio 2010 relativo alla riunione del Consiglio di Base di Rappresentanza (Co.Ba.R.) affiancato al Comando Legione Carabinieri Veneto di Padova menzionato nella delibera n. 353 del Co.Ba.R.; ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri interessi. Chiarisce il ricorrente di essere la persona indicata nella suddetta delibera quale occupante l'alloggio di servizio destinato al M.O. ....., benché non espressamente nominato, e che tale provvedimento rinvia la descrizione della problematica al chiesto verbale.

Parte resistente, con provvedimento del 15 giugno 2010, ha negato l'accesso al su indicato documento per carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo al ricorrente dal momento che il medesimo non contiene le informazioni oggetto dell'istanza di accesso e affermando la mancanza di un nesso di strumentalità tra la conoscenza dell'atto ed il fine dichiarato. Tale motivazione è stata ribadita con provvedimento dell'8 luglio 2010, nel quale è, altresì, specificato che il verbale non contiene le informazioni richieste.

Con memoria del 26 luglio 2010 parte ricorrente ha, sostanzialmente, confermato le ragioni a sostegno del proprio diniego.

Avverso il provvedimento del rigetto dell'8 luglio il Maresciallo Capo ..... ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il Maresciallo Capo ....., in quanto indirettamente menzionato nella delibera n. 353 ha chiesto di accedere al verbale n. 205/X dell'11 maggio 2010 relativo alla riunione del Co.Ba.R. al quale la delibera rinvia.

Al riguardo si ricorda che l'art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 stabilisce che "l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento". Pertanto, essendo il chiesto documento menzionato nella delibera citata il medesimo è accessibile

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott. .....
contro
Amministrazione resistente: Sezione Polizia Stradale di Genova

Fatto

Il dottor ....., in qualità di coobbligato in solido al pagamento di sanzione pecuniaria conseguente all'accertamento di infrazione al codice della strada, in data 21 maggio 2010 ha chiesto di poter accedere ad una serie di documenti relativi al procedimento che ha, infine, portato all'irrogazione della menzionata sanzione. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 19 luglio u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 23 agosto (pervenuta il successivo 30 agosto), parte resistente ha eccepito il non possesso dei documenti richiesti in quanto stabilmente detenuti dal Servizio polizia stradale del Ministero dell'Interno e la circostanza che parte di essi in realtà non rivestono la forma documentale costituendo mere informazioni.

Diritto

Sul gravame presentato dal ricorrente la Commissione osserva quanto segue.

L'istanza ed il successivo gravame, secondo quanto sostenuto nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, fanno riferimento in parte a documenti non posseduti da parte resistente e in parte ad informazioni non integrate in supporti costituenti documento amministrativo ai sensi dell'art. 22, legge n. 241/90. Pertanto, previa censura dell'azione amministrativa di parte resistente, laddove ha disatteso il disposto di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, ove si prevede che l'amministrazione che riceve una richiesta di accesso a documenti che non possiede è tenuta a inoltrarla all'amministrazione competente, la Commissione trasmette gli atti al Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, invitandolo a pronunciarsi sull'istanza del …… e a fornire relativo riscontro alla scrivente, Nelle more dell'acquisizione di tale riscontro il termine per la decisione resta interrotto.

PQM

La Commissione demanda alla Segreteria di trasmettere gli atti al Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, invitandolo a pronunciarsi sull'istanza del Signor ..... e a fornire relativo riscontro. I termini di legge sono interrotti per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott. .....
contro
Amministrazione resistente: Corte d'Appello di Genova – Sottocommissione esami avvocato

Fatto

Il dott. ..... ha preso parte alla sessione di esami per l'abilitazione alla professione di avvocato indetta con D.M. del 16 luglio 2009 Avendo appreso in data 8 giugno 2010 del mancato superamento delle prove scritte, in data 17 giugno 2010 formulava richiesta di acceso ai seguenti documenti: 1) verbale della sottocommissione esaminatrice del giorno in cui sono stati corretti gli elaborati dell'istante; 2) verbale della sottocommissione contenente i criteri per la correzione degli elaborati; 3) elaborati dei candidati a sostenere la prova orale e relativi verbali della commissione esaminatrice.

Con provvedimento del 6 luglio 2010 il presidente della sottocommissione negava il chiesto accesso in quanto l'organo dallo stesso presieduto ha natura temporanea, ha carattere interno e dunque non ha la legittimazione passiva a ricevere istanze di accesso ai sensi della legge n. 241/90.

Contro tale determinazione, il ..... in data 19 luglio u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria del 3 settembre u.s. parte resistente insiste per il rigetto del ricorso, argomentando nei sensi già sostanzialmente espressi dal provvedimento oggetto di impugnativa nel presente procedimento giustiziale.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, legge n. 241/90, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei

confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, stante la partecipazione del medesimo alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione alla professione forense. Sgombrato il campo da ogni dubbio circa la legittimazione dell'odierno ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, la Commissione rileva l'illegittimità del provvedimento impugnato per come motivato. La circostanza che le sottocommissioni istituite per la correzione degli elaborati siano organi interni e temporanei non ha alcuna incidenza sulla sottoposizione delle stesse alla disciplina propria delle amministrazioni, almeno per la parte in cui svolgano attività qualificabili come amministrative secondo l'ampia accezione fornita dall'art. 22, legge n. 241/90. Nel caso di specie non vi sono ragioni per dubitare della rilevanza amministrativa dell'azione delle sottocommissioni per la correzione degli elaborati per l'esame da avvocato. D'altronde, vi è copiosa giurisprudenza sia del giudice amministrativo che di questa Commissione nel senso dell'accessibilità sia degli elaborati degli altri candidati che degli atti procedimentali posti in essere dall'organo preposto alla loro correzione. Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Aquila

Fatto

Il sig. ....., a seguito di presentazione di ricorso gerarchico contro la Questura dell'Aquila, ha chiesto di poter accedere alla nota della divisione anticrimine formata dalla stessa amministrazione e richiamata nella decisione del citato ricorso amministrativo. Con provvedimento del 23 giugno u.s. l'amministrazione resistente ha negato l'accesso, rientrando il documento in questione nel novero di quelli sottratti all'accesso per effetto del D.M. n. 415/94, art. 3, comma 1, lett. *a*), siccome relativo ad attività prevenzionale di polizia giudiziaria. Contro tale diniego il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 luglio 2010 chiedendone l'accoglimento. Parte resistente, con memoria difensiva del 7 settembre, insiste per il rigetto del ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è basato sulle disposizioni regolamentari contenute nel D.M. n. 415/94. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Aquila

Fatto

La sig.ra ....., a seguito di presentazione di ricorso gerarchico contro la Questura dell'Aquila, ha chiesto di poter accedere alla nota della divisione anticrimine formata dalla stessa amministrazione e richiamata nella decisione del citato ricorso amministrativo. Con provvedimento del 23 giugno u.s. l'amministrazione resistente ha negato l'accesso, rientrando il documento in questione nel novero di quelli sottratti all'accesso per effetto del D.M. n. 415/94, art. 3, comma 1, lett. *a*), siccome relativo ad attività prevenzionale di polizia giudiziaria. Contro tale diniego la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 luglio 2010 chiedendone l'accoglimento. Parte resistente, con memoria difensiva del 7 settembre, insiste per il rigetto del ricorso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è basato sulle disposizioni regolamentari contenute nel D.M. n. 415/94. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società XXX S.n.c.
contro
Amministrazione resistente: Direzione didattica statale di ..... di Napoli – .....

Fatto

Il sig. ....., in qualità di legale rappresentante della ditta Società XXX S.n.c., riferisce di aver preso parte ad una gara d'appalto indetta da parte resistente per l'acquisto di un laboratorio scientifico non risultando, all'esito della stessa, aggiudicataria.

Pertanto, con istanza del 21 luglio 2010, la ditta ricorrente ha chiesto all'amministrazione di poter accedere ai seguenti documenti: valutazione tecnica delle offerte; tabella comparativa; offerta della ditta prima classificata; eventuale delibera del consiglio d'istituto di assegnazione della fornitura. Parte resistente, con nota del successivo 26 luglio, ha negato l'accesso eccependo l'opposizione della ditta controinteressata Società YYY. Contro tale determinazione la Società XXX ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 27 luglio u.s. chiedendone l'accoglimento. Il ricorso è stato notificato alla ditta controinteressata Società YYY. In data 2 settembre u.s. parte resistente ha inoltrato una memoria nella quale, tuttavia, non si svolgono argomentazioni difensive sul gravame presentato dalla ricorrente limitandosi ad una ricostruzione cronologica dei fatti.

Diritto

Sul ricorso prestato dalla ditta Società XXX la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, legge n. 241/90, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata della ditta richiedente, stante la partecipazione della stessa alla procedura di evidenza pubblica per la fornitura di un laboratorio scientifico. Ciò premesso, il provvedimento impugnato ha negato l'accesso sulla base della sola opposizione della controinteressata Società YYY, aggiudicataria della gara di appalto. In questo senso il provvedimento è illegittimo, atteso che la comunicazione della controinteressata non può certo costituire l'unico elemento a sostegno di un provvedimento di diniego del diritto di accesso. Al contrario, tale comunicazione rappresenta un elemento che l'amministrazione deve tenere in considerazione al fine di ponderare i diversi interessi contrapposti nella fattispecie sottoposta al suo vaglio. Il potere decisionale, tuttavia, resta in capo all'amministrazione la quale non può negare l'accesso motivando unicamente sulla base del diniego del controinteressato. Pertanto, non essendovi dubbi sulla legittimazione della ditta richiedente e non avendo parte resistente motivato congruamente il provvedimento di diniego, l'accesso deve essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ri ..... e .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Simala (Oristano)

Fatto

I sigg.ri ..... e ....., nella qualità di consiglieri comunali del Comune di Simala, in data 7 giugno 2010 hanno presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso tesa a prendere visione ed estrarre copia delle Relazioni sociali allegate a due note dell'ente locale. Il Comune resistente, con provvedimento del 28 giugno ha negato il chiesto accesso.

Contro tale diniego gli istanti, in data 14 luglio u.s., hanno presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza sul gravame presentato dai ricorrenti.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza**.**

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare

Fatto

Il sig. ..... con diverse istanze di accesso, l'ultima delle quali consegnata il 21 giugno u.s., ha chiesto all'amministrazione resistente copia della nota prot. n. 1/4112/15.2.651/00AG del 28.01.10. Non avendo ottenuto risposta all'istanza nei successivi trenta giorni, in data 26 luglio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 30 agosto parte resistente ha trasmesso memoria difensiva rilevando di aver già trasmesso il documento domandato dal maggiore .....

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. L'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 184/2006, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria l'esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso. Nel caso di specie entrambi gli elementi non sono ravvisabili nel ricorso né dall'allegata domanda di accesso, non consentendo alla scrivente la necessaria valutazione della legittimazione del ricorrente all'esercizio del chiesto accesso.

PQM

La Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*), dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Tenenza di Putignano (BA)

Fatto

Il sig. ....., maresciallo aiutante in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Putignano, con istanza del 31 maggio 2010 ha chiesto di poter accedere a tutte le segnalazioni inoltrate da parte resistente all'autorità giudiziaria e confluite in un apposito modello contrassegnato dal numero 45. Tutte le segnalazioni, prospetta l'odierno ricorrente, si sarebbero risolti in provvedimenti di archiviazione da parte dell'autorità giudiziaria. L'amministrazione resistente, con provvedimento del 26 giugno u.s., ha negato l'accesso ritenendo la relativa domanda non accoglibile in quanto riferita a documenti espressione di attività non avente carattere amministrativo, come si evince anche dal tenore della richiesta ostensiva ove si fa riferimento ad atti della magistratura. In particolare, l'amministrazione sostiene che i documenti oggetto dell'istanza di accesso ineriscono all'attività giurisdizionale e in quanto tali, come affermato anche dal giudice amministrativo, sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge sull'accesso ai documenti amministrativi. Contro tale determinazione il maresciallo ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento in data 23 luglio 2010.

Con una integrazione all'atto introduttivo, parte ricorrente precisa che la propria domanda di accesso era specificamente preordinata all'acquisizione di tutte le denunce e le segnalazioni che hanno dato la stura ai procedimenti penali definiti con altrettanti provvedimenti di archiviazione. Con memoria difensiva del 27 agosto l'amministrazione ha chiesto il rigetto del gravame, eccependo la genericità della domanda ostensiva e la natura giurisdizionale e non amministrativa di alcuni documenti.

Diritto

Sul ricorso presentato dal maresciallo ..... la Commissione osserva quanto segue.

Il provvedimento di rigetto della domanda di accesso impugnato dall'odierno ricorrente si fonda, come accennato nelle premesse in fatto, sulla natura giurisdizionale e non amministrativa della documentazione richiesta dallo ..... Sul punto, effettivamente, il giudice amministrativo anche di recente si è pronunciato stabilendo che gli atti giurisdizionali e quelli prodromici agli stessi, restano al di fuori della sfera di applicazione della legge sull'accesso ai documenti amministrativi essendo espressione dell'esercizio di altro e diverso potere da parte dell'organo che li adotta o li detiene (così, C.d.S., Sez. IV, 14 febbraio 2002, n. 883).

Tale orientamento, che la scrivente Commissione condivide, fa ritenere infondato il gravame nella parte in cui mira ad ottenere una pronuncia di accoglimento in relazione ad atti della magistratura, così come si ricava dall'istanza di accesso allegata al ricorso.

Diverso il ragionamento per le denunce e le segnalazioni, nel caso di specie formulate dall'amministrazione resistente, per le quali, se è vero che potrebbero rientrare nell'ambito degli atti prodromici all'esercizio di attività giurisdizionale, è altrettanto vero che esse sono ritenute accessibili in base a costanti e prevalenti pronunciamenti sia di questa Commissione che del giudice amministrativo. Peraltro la richiesta di accesso sul punto, al contrario di quanto argomentato dall'amministrazione nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, può considerarsi sufficientemente determinata e comunque tale da mettere in condizione parte resistente di individuare l'oggetto della domanda di accesso. Visto l'atto di integrazione all'atto introduttivo del presente procedimento, pertanto, e considerato che l'interesse del ricorrente è preordinato alla conoscenza anche – quando non prevalentemente – delle segnalazioni che hanno portato all'apertura di procedimenti penali a suo carico, il ricorso *in parte qua*, è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge, con riferimento a documenti contenuti dal mod. 45 ed aventi natura giurisdizionale; lo accoglie con riguardo alle denunce e alle segnalazioni formulate nei confronti del ricorrente, invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Condominio v.le ....., Roma
contro
Amministrazione resistente: ACEA electrabel S.p.A.

Fatto

Il signor ....., in qualità di amministratore del Condominio degli immobili siti in Roma in v.le ....., ha chiesto il 4 giugno 2010 alla S.p.A. ACEA electrabel elettricità, gestore della rete elettrica del Comune di Roma, accesso alla documentazione presentata dalla S.r.l. ..... immobiliare per ottenere l'installazione di un contatore sul muro del condominio in epigrafe, nonostante l'opposizione dell'assemblea condominiale.

Il 15 giugno 2010 parte resistente ha negato accesso, adducendo a motivo la legge sulla riservatezza.

Avverso la decisione sopra scritta parte ricorrente si è rivolta il 23 luglio 2010 a questa Commissione, chiedendo che esamini il caso e assuma le conseguenti determinazioni.

Il 17 agosto 2010 parte resistente ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria di riepilogo delle sue ragioni.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Centro selezione addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di Taranto

Fatto

Il signor ....., a seguito delle vicende già note a questa Commissione e decise nel plenum del 25 maggio scorso, ha ricevuto dall'Amministrazione, con raccomandata datata 5 luglio 2010, copia conforme di parte soltanto dei documenti chiesti, non figurando, fra quanto trasmesso, i questionari del test della personalità e degli esami attitudinali.

Avverso tale mancanza il signor ..... si è rivolto a questa Commissione, perché, esaminato nuovamente il caso, assuma le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, con nota del 31 agosto 2010, ha esibito a questa Commissione prova dell'avvenuto invio di copia conforme dei residui documenti chiesti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: ATER Roma

Fatto

Il signor ....., in qualità di inquilino assegnatario, ha chiesto il 25 maggio 2010 all'ATER di Roma accesso ai documenti relativi alle infiltrazioni di acqua piovana nell'appartamento suo ed in quello sottostante.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta nei termini di legge parte ricorrente il 23 luglio 2010 si è rivolta a questa Commissione, perché, esaminati i fatti, assuma le conseguenti determinazioni.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso l'ATER di Roma.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Fondo assistenza finanzieri della Guardia di finanza

Fatto

Il signor ..... ha presentato l'8 giugno 2010 al Fondo assistenza finanzieri della Guardia di finanza, in qualità sia di iscritto che di attore in causa civile contro il fondo stesso, richiesta

1. di ottenere copia della delibera, convalidata dall'Organo di controllo, di autorizzazione, per motivi eccezionali, al ricorso allo studio ..... di Roma, per il patrocinio nella causa sopra scritta, ed inoltre
2. di sapere a quale voce di spesa siano imputate le spese legali nei rendiconti economici del Fondo e
3. di avere comunicazione dell'ammontare annuale, dal 2000 al 2009, della somma per spese di rappresentanza in giudizio dello studio .....

Nota dell'Amministrazione del 30 giugno 2010 ha negato al signor ..... l'accesso, per genericità di interesse e mancata correlazione fra documenti chiesti e situazione giuridica soggettiva: ritenendo in somma l'accesso come un controllo generalizzato sull'attività dell'Ente, come tale inammissibile.

Contro tale diniego il signor ..... il 17 luglio 2010 ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento, e precisando inoltre come quanto chiesto sia necessario per dimostrare la nullità della costituzione in giudizio del Fondo assistenza finanzieri nella causa civile di cui alla richiesta di accesso, dovendo l'Amministrazione in questione, secondo normativa, avvalersi obbligatoriamente del patrocinio dell'Avvocatura di Stato, tranne in casi eccezionali deliberati dal Consiglio d'amministrazione e approvati dall'Organo di vigilanza.

Parte resistente ha inviato il 29 luglio 2010 a questa Commissione una memoria di conferma delle ragioni del diniego.

Diritto

La Commissione, considerato che l'art. 22, comma 4, legge n. 241/90, stabilisce che "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo", e considerato che il regolamento di esecuzione della legge, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, all'art. 2, comma 2, stabilisce che "la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso", valuta le richieste di cui ai punti 2) e 3) del fatto al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto di accesso, per come definito al Capo V della legge n. 241 del 1990, e si ritiene pertanto incompetente.

Per la richiesta di cui al punto 1) del fatto, essa non può essere accolta, poiché l'istanza formulata investe dati di un terzo controinteressato, già individuato in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale la stessa doveva essere notificata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, essendo note al ricorrente le generalità dei soggetti controinteressati, lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Milano

Fatto

Il signor ....., a nome e per conto della moglie sig.ra ....., ha chiesto l'8 giugno 2010 alla Prefettura di Milano accesso agli atti relativi al procedimento per l'ottenimento della cittadinanza italiana da parte della ricorrente, ed inoltre di sapere lo stato di avanzamento della pratica nonché il nome dei funzionari responsabili.

Tali richieste, in assenza di risposta, sono state reiterate da parte ricorrente il 19 luglio 2010. Il giorno stesso l'Amministrazione ha risposto, tramite posta elettronica, di non avere ancora protocollato la pratica e che alla richiesta di accesso è stata data risposta tramite raccomandata l'8 luglio 2010.

Non avendo, negli effetti, ricevuto la raccomandata sopra scritta, parte ricorrente si è rivolta, avverso il silenzio rigetto della Prefettura, a questa Commissione, perché, esaminato il caso, assuma le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, non ritenendo di potersi esprimere in base ai soli documenti attualmente nella sua disponibilità, ravvisa la necessità di acquisire dall'Amministrazione copia della nota di risposta alla richiesta di accesso dell'8 luglio 2010. Nelle more dell'acquisizione di tale documento il termine per la decisione resta interrotto ai sensi dell'art. 7 c. 2 del Regolamento interno della Commissione.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a inviarle copia della sua nota, indirizzata al ricorrente, dell'8 luglio 2010. I termini di legge sono interrotti per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Montemiletto (AV)

Fatto

Il signor ....., in qualità di consigliere comunale, ha chiesto l'1 aprile 2010 al Comune di Montemiletto di avere accesso al protocollo direttamente dal sistema informatico interno.

Con nota del giorno stesso l'Amministrazione ha negato l'accesso nella modalità richiesta.

Il ricorrente ha reiterato la richiesta di accesso il 4 e il 18 giugno 2010, e l'Amministrazione ha riconfermato il diniego con note del 14 giugno e 21 luglio 2010.

Contro la decisione del Comune il signor ..... ha presentato il 2 agosto 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Il 6 agosto 2010 parte resistente ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria in cui chiede il respingimento del ricorso.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Montemiletto.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Tribunale di Roma

Fatto

Il signor ..... il 28 aprile 2010 ha presentato al Tribunale ordinario di Roma istanza di accesso agli atti del procedimento di astensione n. 5/10, riguardante causa in cui egli è parte (RG 40622/08).

Con provvedimento del 5 maggio 2010 il Presidente del Tribunale di Roma ha respinto l'istanza perché "il provvedimento di astensione all'organizzazione interna dell'ufficio in vista dell'obiettivo della neutralità e della serenità di giudizio del giudice".

Il ricorrente ha reiterato la richiesta 1'8 giugno 2010, senza effetto.

Il signor ..... ha poi presentato, il 25 maggio 2010, nuova e diversa istanza di accesso agli atti del procedimento di astensione n. 38/10, riguardante un'altra causa in cui egli è parimenti parte (RG 24115/10).

Con provvedimento del 6 luglio 2010 il Presidente del Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza, con motivazione identica a quella adottata nella nota del 5 maggio 2010. Avverso i dinieghi all'accesso sopra scritti il signor ..... ha presentato, il 20 luglio 2010, ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione osserva preliminarmente quanto segue.

Rispetto al diniego di accesso del 5 maggio 2010, il ricorso è irricevibile per tardività: l'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso.

Rispetto al diniego di accesso del 6 luglio 2010, il ricorso è inammissibile per difetto di competenza dell'organo adito: la competenza della Commissione è infatti limitata alla materia del diritto di accesso ai documenti amministrativi, i quali, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, sono quelli "formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa", mentre è da "escludere che nei confini oggettuali dell'accesso possano rientrare atti aventi carattere squisitamente processuale" (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1882, del 30 marzo 2001).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Comune di Montemiletto (AV)

Fatto

Il signor ....., in qualità di consigliere comunale, ha chiesto il 28 giugno 2010 al Comune di Montemiletto di avere accesso al protocollo direttamente dal sistema informatico interno.

Con nota del 26 luglio 2010 l'Amministrazione ha negato l'accesso nella modalità richiesta.

Avverso la decisione del Comune il signor ..... ha presentato il 2 agosto 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Il 6 agosto 2010 parte resistente ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria in cui chiede il respingimento del ricorso.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Montemiletto.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo

Fatto

La signora ....., in qualità di dipendente, ha domandato il 18 maggio 2010 a La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo, azienda speciale della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di La Spezia, visione ed estrazione di copia dei curricula di alcuni suoi colleghi.

Il 16 giugno 2010 l'Amministrazione ha concesso la sola visione dei documenti chiesti.

Parte ricorrente si è rivolta il 14 luglio 2010 a questa Commissione avverso tale parziale diniego, affinché, valutato il caso, assuma le determinazioni conseguenti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale la stessa doveva essere notificata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, essendo note alla ricorrente le generalità dei soggetti controinteressati, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. *c)* del d.P.R. n. 184/2006.